COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 100 del 25 giugno 2026

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Sentenza esecutiva n. 11/2026 depositata il 27.01.2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento - Sezione 1, riunita in udienza il 23.01.2026. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 recante Testo unico degli Enti Locali."

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Sentenza esecutiva n. 11/2026 depositata il 27.01.2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento - Sezione 1, riunita in udienza il 23.01.2026. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 recante Testo unico degli Enti Locali."

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'individuazione della normativa di riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevista dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall'art. 148 bis del Tuel.

Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della "…natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio…"

Premesso che:

- Il contribuente nonché Parte opponente […] ha ricevuto dal Comune di Pinzolo la notifica dell'avviso di accertamento n. 9522/2024, relativo all'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'annualità 2019, per una maggiore imposta accertata di euro 10.514,00, oltre a interessi di mora e sanzioni, per un valore complessivo pari a euro 14.681,00.
- Il contribuente impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, eccependo in via preliminare la sopravvenuta decadenza dal potere di accertamento del Comune (ricorso n. 227/2025 depositato il 04.09.2025)
- Il Comune di Pinzolo non si costituiva nel suddetto giudizio.
- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando che – pur computando la proroga straordinaria di 85 giorni legata all'emergenza COVID-19 (art. 67 del D.L. n. 18/2020) e in linea con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.

960/2025 – il termine ultimo per la notifica dell'atto scadeva inderogabilmente il 26 marzo 2025, mentre la notifica dell'avviso di accertamento era intervenuta in data 15 maggio 2025, ovvero oltre il termine decadenziale stabilito dalla legge, determinando la tardività dell'atto e la decadenza del potere impositivo;

- Con la sentenza in argomento, il Giudice Tributario ha annullato integralmente l'avviso di accertamento IM.I.S. n. 9522/2024 e ha condannato il Comune di Pinzolo a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.418,00, oltre IVA e CAP di legge e spese generali 15%;

Tutto ciò premesso, si prende atto che, nel caso in esame, si può ravvisare la fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1. dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso atto che in base al consolidato orientamento della magistratura contabile, l'attivazione della procedura di riconoscimento non è un atto discrezionale, ma un obbligo giuridico dell'Organo consiliare, infatti la Corte dei Conti (recentemente Corte dei conti, Sez. Contr. Veneto, Delibera n. 1/2025) ha ribadito che il procedimento regolato dall'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL (debiti derivanti da sentenze esecutive) si configura come un atto vincolato, il Consiglio Comunale non deve "valutare se" riconoscere il debito, ma ha l'obbligo di accertare la regolarità formale del titolo giudiziale e ricondurre la spesa all'interno delle scritture contabili dell'ente per garantirne la trasparenza e la copertura finanziaria.

Considerato infine:

- che l'ammontare del debito da riconoscere è pari a complessivi Euro 2.189,03 compreso il Contributo Unificato Tributario;
- che ai fini della tempestiva copertura finanziaria della sopravvenienza, l'Ente ha approvato apposita variazione al bilancio di previsione 2026-2028 mediante l'applicazione della quota appositamente accantonata dell'avanzo di amministrazione, per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale esecutivo (art. 187, comma 3-bis, lett. a, TUEL);
- che la spesa in argomento trova imputazione sui fondi stanziati al cap. di PEG 571 Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del Comune di Pinzolo dell'esercizio in corso del bilancio di previsione 2026-2028;

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione avente per oggetto: **"Sentenza esecutiva n. 11/2026 depositata il 27.01.2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento - Sezione 1, riunita in udienza il 23.01.2026. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 recante Testo unico degli Enti Locali."**

25 giugno 2026

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Firmato digitalmente da:
Trentin Ruggero
Firmato il 25/06/2026 11:18
Seriale Certificato: 4797397
Valido dal 20/08/2025 al 20/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA